

## **Relazione illustrativa**

### **Proposta di legge**

**“ Prime misure a sostegno di interventi edilizi per la riduzione della vulnerabilità sismica degli edifici. Estensione del fondo di garanzia di cui all’articolo 103 della legge regionale 27 dicembre 2011, n.66 (Legge finanziaria per l’anno 2012.) “**

La proposta di legge in oggetto estende l’accessibilità al fondo di garanzia per le energie rinnovabili di cui all’articolo 103 della l.r. 66/2011 (Finanziaria per il 2012) ai proprietari di edifici sui quali si intenda eseguire interventi edilizi per la riduzione della vulnerabilità sismica, con la finalità di incentivare la realizzazione dei relativi lavori e l’utilizzo del sisma bonus.

L’estensione del fondo di garanzia è finalizzato a fornire ai proprietari di immobili, a prevalente uso abitativo, la garanzia finanziaria necessaria per la concessione di prestiti per la realizzazione degli interventi. Al medesimo fondo di garanzia possono accedere anche le imprese cessionarie del credito di imposta derivante dalle detrazioni fiscali, ai sensi dell’articolo 16, comma 1 quinquies del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63.

L’estensione del fondo di garanzia ha carattere sperimentale ed un periodo di vigenza limitato ( 31.12.2021) e può essere utilizzato, nei comuni aventi zone di accelerazione di riferimento “ag” maggiore di 0,2, ai sensi dell’articolo 94 bis, comma 1, lettera a), n. 1 del d.p.r. 380/2001.

La proposta di legge si compone di 4 articoli.

L’articolo 1 dispone l’estensione del fondo di garanzia di cui all’articolo 103 della l.r. 66/2011 per le energie rinnovabili, che offre la necessaria provvista, a sostegno di interventi edilizi per la riduzione della vulnerabilità sismica degli edifici.

L’estensione del fondo di cui al comma 1 è finalizzata a fornire la garanzia finanziaria:

a) ai proprietari di immobili, a prevalente uso abitativo, per la concessione di prestiti per la realizzazione di interventi miglioramento sismico o di interventi locali, così come individuati ai sensi del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 17 gennaio 2018 (Aggiornamento delle norme tecniche per le costruzioni);

b) alle imprese cessionarie del credito di imposta, ai sensi dell’articolo 16, comma 1 quinquies del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63 (Disposizioni urgenti per il recepimento della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell’edilizia per la definizione delle procedure d’infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale).

Si prevede inoltre che con deliberazione della Giunta regionale, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, siano definiti i criteri, le modalità di accesso al fondo e la eventuale riserva di risorse per i soggetti beneficiari.

L’articolo 2 dispone in materia di durata del fondo.

L’articolo 3, norma finanziaria, attesta che dalla legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

L’articolo 4 dispone l’entrata in vigore urgente della legge, stante la necessità di una celere accessibilità al fondo.